

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 149 in data 22 febbraio 2021

CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AL SETTORE DELL'APICOLTURA AL FINE DI SOSTENERE IL PATRIMONIO APISTICO E DI COMPENSARE LE PMI PER LE PERDITE DI PRODUZIONE DOVUTE ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATE NEL NELL'ANNO 2019, PREVISTI DALL'ART. 10 TER DELLA L.R. 17/2016.

1. Ambito di applicazione (Riferimento normativo)

- 1.1** Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) - Art. 10ter: Aiuti al settore dell'apicoltura.

2. Tipologia di intervento

- 2.1** Al fine di sostenere il patrimonio apistico regionale, sono previsti aiuti a fondo perduto per le PMI apistiche, operanti sul territorio regionale ed iscritte presso la Banca Dati Nazionale Api nella sezione commerciale, per le perdite di produzione dovute alle avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2019. Gli aiuti sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. Beneficiari

- 3.1** I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI ai sensi del Regolamento UE 702/2014) operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria.

4. Requisiti

- 4.1** I richiedenti devono, alla data del censimento 2018 e al momento della presentazione della domanda:
- a) essere titolari di partita I.V.A. con codice ATECO di attività agricola;
 - b) detenere almeno 11 alveari ed essere in regola con il censimento obbligatorio annuale degli alveari tramite l'iscrizione nella Banca Dati Nazionale Api nella sezione commerciale. Sono pertanto esclusi dall'aiuto gli apicoltori registrati in BDN Api con attività "produzione per autoconsumo" anche se in possesso degli altri requisiti e/o coloro i quali abbiano contravvenuto all'obbligatorietà di censire i propri alveari così come previsto dal Decreto 4 dicembre 2009 - Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale - e dall'art. 34 comma 2 della legge 154 del 28 luglio 2016.

5. Intensità dell'aiuto

- 5.1** Gli aiuti sono concessi in regime di "de minimis" agricolo, fino ad un massimo di **20 euro ad alveare**. Nel conteggio non sono ammessi gli sciami/nuclei.
- 5.2** Gli aiuti non possono essere cumulabili con altri contributi regionali, nazionali e comunitari che abbiano le medesime finalità e non possono far superare la soglia massima complessiva di 25.000 euro di aiuti in de minimis agricolo percepiti dall'azienda nel corso dell'ultimo triennio (anno della concessione e i due precedenti).

6. Presentazione delle domande di aiuto

6.1 I soggetti interessati devono presentare domanda allo Sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, canale tematico "Agricoltura". Per meglio garantire il funzionamento dei servizi, in relazione allo stato di diffusione del virus Covid-19, la modulistica e copia di un documento in corso di validità del richiedente, andranno inviati, esclusivamente in formato PDF, tramite PEC all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Qualora alcuni beneficiari siano esentati dall'obbligo di essere dotati di un indirizzo PEC, potranno inviare la modulistica e copia del documento di identità (in formato PDF) all'indirizzo e-mail sportello-agricoltura@regione.vda.it. Gli Uffici competenti provvederanno ad inviare una e-mail di avvenuta ricezione ai beneficiari; nel caso in cui non si riceva la risposta di conferma entro 5 giorni è possibile contattare l'Ufficio Sportello unico dell'Assessorato ai seguenti numeri telefonici: 0165 275267 – 0165 275279.

6.2 Per eventuali informazioni riguardanti la compilazione della domanda di aiuto l'Ufficio agricoltura è contattabile telefonicamente ai seguenti numeri telefonici: 0165/275298 – 366/5622363.

6.3 Le domande di ammissione ai benefici possono essere presentate a partire dal 15 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021.

6.4 In caso di domanda incompleta sarà data la possibilità al richiedente di provvedere all'integrazione, anche per le vie brevi, non oltre comunque la data di scadenza sopraindicata.

7. Requisiti di selezione e priorità

7.1 In caso di risorse finanziarie insufficienti verrà definita una graduatoria per cui sono previsti i seguenti criteri di selezione e priorità:

Tipologia di azienda	Punteggio
Aziende apistiche full time che conducono più di 200 alveari	10
Aziende apistiche part time e miste che conducono più di 200 alveari	8
Aziende apistiche che conducono da 101 a 200 alveari	6
Aziende apistiche che conducono da 51 a 100 alveari	4
Aziende apistiche che conducono da 11 a 50 alveari	2
Associazioni, Istituti di ricerca e Enti, aventi i requisiti di PMI	4

7.2 In aggiunta ai punteggi di cui al punto precedente sono previsti i seguenti ulteriori punteggi:

Tipologia di azienda	Punteggio
Aziende apistiche certificate biologiche	2
Aziende apistiche ove l'età del richiedente è inferiore a 40	4

7.3 Qualora risultino ancora situazioni di equivalenza di punteggio è data priorità alla domanda con data di presentazione meno recente.

8. Istruttoria delle domanda di aiuto

8.1 I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione della presente deliberazione di Giunta vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) **responsabile del procedimento:** ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il dirigente della Struttura Consorzi di miglioramento fondiario e

produzioni vegetali. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5 bis della citata legge è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura.

b) **responsabile dell'istruttoria:** ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007 è il funzionario responsabile dell'ufficio competente.

- 8.2** Entro 15 giorni dalla data di scadenza di cui al punto 6.3, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'avvio del medesimo.
- 8.3** Entro 30 giorni dalla data di scadenza di cui al punto 6.3, la struttura competente completa l'istruttoria, definendo l'elenco delle domande ammissibili e non ammissibili all'aiuto, comunicando ai titolari di quest'ultime gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento delle medesime. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente può formulare per iscritto, anche tramite PEC, le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti; dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Decorso il suddetto termine e valutate tutte le eventuali osservazioni ricevute, la struttura competente determina il contributo massimo finanziabile, comunicandolo ai beneficiari.
- 8.4** L'eventuale graduatoria di cui al punto 7.1 sarà consultabile entro 45 giorni dalla data di scadenza di cui al punto 6.3 presso l'Ufficio che ha istruito le pratiche per 10 giorni lavorativi; se entro tale termine non perverranno ricorsi da parte dei beneficiari, la sopracitata graduatoria assumerà carattere di ufficialità.
- 8.5** Qualora vengano presentati ricorsi, il dirigente della Struttura Consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali, esaminati i medesimi, formula una risposta entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento; in caso di accettazione degli eventuali ricorsi presentati, la graduatoria verrà aggiornata e il procedimento è così da ritenersi concluso. In caso di rigetto del ricorso, verrà data comunicazione motivata all'interessato del mancato accoglimento e il procedimento è così da ritenersi concluso.
- 8.6** Entro 20 giorni lavorativi dal termine dell'istruttoria delle domande ai sensi dei punti precedenti, il dirigente della struttura competente predispose il provvedimento per la concessione degli aiuti.

9. Provvedimento di revoca totale o parziale e procedura di restituzione dei contributi

- 9.1** Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli oppure qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine dell'ottenimento del contributo, fatte salve le responsabilità penali ai sensi di legge, sarà avviata la procedura di revoca dell'agevolazione concessa.
- 9.2** La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare.
- 9.3** Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a 24 mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorante da una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

10. Rinvio

- 10.1** Per quanto non espressamente definito nella presente deliberazione, si rinvia a quanto previsto nella legge regionale 17/2016 e nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss. mm. e ii.